

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1425

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
e **Ministro del tesoro**

(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1995

Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995,
n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento
della Corte dei conti

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, hanno recato incisive e complesse modificazioni alle disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti. Il disegno normativo di ristrutturazione delle funzioni dell'Istituto, pur dimostrandosi nel suo complesso valido e rispondente alle esigenze del Paese, ha evidenziato alcune lacune e smagliature che occorre con urgenza riempire od eliminare per rendere più efficiente l'esercizio delle funzioni che sono affidate dalla Costituzione alla Corte dei conti.

È a tale finalità che intende provvedere il decreto-legge che è stato predisposto a seguito di un attento ed accurato esame delle problematiche emerse.

Il decreto-legge consta di sette articoli il cui contenuto viene di seguito specificamente illustrato.

Articolo 1.

Una prima proposta di modificazione riguarda la giurisdizione in materia pensionistica, affidata, nel vigente sistema, ad un unico grado. Al riguardo - ed anche in relazione alle perplessità manifestate in passato in ordine alla legittimità costituzionale di un sistema che non prevede in questa materia un doppio grado di giurisdizione - si è ritenuto di dover generalizzare l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali le quali si troveranno pertanto a giudicare oltre che nella materia di contabilità pubblica anche in quella pensionistica.

Peraltro, si ritiene opportuno, per evidenti motivi di snellimento, escludere l'appello per le questioni prevalentemente medico-legali della materia pensionistica, que-

stioni che formano oggetto di un articolato e garantito procedimento in sede amministrativa con il supporto di qualificati organi tecnici, e nei cui confronti l'unico grado di giudizio costituisce idoneo strumento di esame.

Una seconda modificazione riguarda il numero dei componenti delle sezioni centrali di appello, che viene elevato da tre a cinque. Considerato, infatti, che le sezioni giurisdizionali regionali giudicano con tre magistrati, la composizione di un eguale numero di magistrati per l'appello appare intuitivamente anomala e certamente non in linea con il criterio seguito dal legislatore per gli organi di giurisdizione amministrativa, che giudicano con tre magistrati in primo grado e con cinque magistrati in appello.

Coerentemente con la modificazione appena illustrata si prevede, con altra disposizione, che le sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale giudicano con sette magistrati, elevando così a questo numero quello di cinque magistrati attualmente previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 1994.

Altre proposte di modificazioni concernono:

la disciplina dei termini per l'appello che viene adeguata a quella generale contenuta nell'articolo 327 del codice di procedura civile per quanto concerne la decadenza dall'impugnazione;

la disciplina concernente la sospensione dell'esecutività delle sentenze giurisdizionali regionali;

l'istituzione di un'ulteriore sezione giurisdizionale centrale;

l'assegnazione di presidenti di sezione aggiunti o di coordinamento alle sezioni

giurisdizionali centrali e alle più importanti sezioni giurisdizionali regionali senza che ciò determini alcun aumento della dotazione organica complessiva.

Infine è stata aggiunta, quale ultimo comma, una disposizione che, sulla base dell'esame parlamentare, intende riprodurre, in ragione della rilevata urgenza e necessità, una norma già presente nel disegno di legge recante modificazioni alle vigenti disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (confronta articolo 3 dell'atto Senato n. 1303). Nel concreto, la disposizione si pone in linea con la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione a sezioni unite civili ai fini della riaffermazione della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità per danni arrecati da componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché dai funzionari e dipendenti degli enti pubblici economici e delle società sulle quali lo Stato esercita il controllo.

Articolo 2.

La norma propone una modifica procedurale che portando il termine complessivo a settanta giorni, stabilito per il controllo preventivo sui provvedimenti delle amministrazioni, ne assegna cinquanta agli uffici di controllo e venti alla sezione.

L'attuale normativa infatti (articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20) contiene disposizioni la cui applicazione ha comportato disfunzioni in particolare per le attività della sezione del controllo. Nel prevedere infatti i termini per l'esercizio del controllo, non viene attribuito alla sezione del controllo uno specifico spazio temporale. In altri termini, il deferimento di atti all'esame della sezione può, nella prospettiva della normativa attuale, avvenire in prossimità della scadenza del termine per l'esercizio della funzione di controllo preventivo, così da non consentire una pur necessaria riflessione ai componenti del collegio.

A tale disfunzione intende ovviare la modifica proposta.

Articolo 3.

La disposizione ha lo scopo di eliminare la pletorica composizione delle sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva e in sede di controllo, alle quali attualmente hanno titolo a partecipare tutti i consiglieri della Corte e, perciò, un numero di magistrati (fra quattrocento e cinquecento) del tutto incongruente rispetto all'obiettivo di reale funzionalità dell'organo.

Articolo 4.

La norma intende provvedere ad una migliore organizzazione della sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato. Con disposizione di sicuro valore innovativo infatti il comma 10 dell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994 dispone che tutti i magistrati assegnati agli uffici di controllo costituiscono la sezione. Peraltro, in mancanza di più precise norme organizzative, si è resa poco funzionale l'attività della sezione che tra l'altro non è stata in grado di assicurare quella uniformità di indirizzo che, nel tempo, è stata un punto di forza e di riferimento della sezione del controllo.

A ciò si vuole ovviare con le seguenti previsioni:

istituzione di un numero limitato di collegi (quattro) ai quali sia assicurata una partecipazione dei magistrati che sono assegnati agli stessi all'inizio di ogni anno. Programmi di attività, materie di competenza dei collegi nonché criteri per la loro composizione con criteri di graduale rotazione sono stabiliti annualmente dalla sezione del controllo in adunanza generale.

Articolo 5.

La disposizione introduce una deroga al termine di trenta giorni ordinariamente

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsto per la conferma o la revoca degli atti, adottati nell'ambito delle gestioni fuori bilancio, e dichiarati illegittimi dalla Corte dei conti. Tale deroga, prevista per i soli atti della gestione post-terremoto del 1990 si giustifica con la enorme mole degli atti restituiti dalla Corte al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo la sospensione dell'AGENSUD.

Articolo 6.

La norma intende apportare correttivi alla vigente disposizione in materia di assegnazioni d'ufficio dei magistrati dettate per la fase di primo impianto delle sezioni giu-

risdizionali regionali. In particolare la norma fissa al 30 aprile 1996 il termine finale del periodo provvisorio di primo impianto delle predette sezioni e riduce la durata dell'assegnazione d'ufficio da due anni a un anno, come previsto per altre analoghe fattispecie.

Articolo 7.

La disposizione proposta è finalizzata a mantenere la vigenza per i referendari e primi referendari della Corte in servizio alla data del 31 dicembre 1993 della progressione di carriera pari a due anni di permanenza in ciascuna qualifica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718.

Decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1995.

**Disposizioni urgenti in materia di ordinamento
della Corte dei conti**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di ordinamento della Corte dei conti per garantire, con la necessaria immediatezza, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo, anche a seguito di talune esigenze emerse nella fase di prima attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Sezioni giurisdizionali)

1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dai seguenti:

«5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto e comunque non è ammesso per le questioni relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra, alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni e alle condizioni oggettive e soggettive degli aventi causa per trattamenti di reversibilità.

5-bis. L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione.

5-ter. Le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali sono esecutive. Il ricorso in appello alle sezioni giurisdizionali centrali non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza di parte o del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, nelle ipotesi in cui è previsto il ricorso in appello e quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa. Sull'istanza di sospensione la sezione giurisdizionale centrale provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti e il procuratore generale devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.».

2. Le sezioni riunite di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, giudicano con sette magistrati.

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è inserito il seguente:

«8-bis. È istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, adottata su proposta motivata del presidente della Corte dei conti, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non può essere superiore a dieci unità.».

4. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonchè i funzionari ed i dipendenti degli enti pubblici economici e delle società sulle quali lo Stato esercita il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale, sono soggetti, per danni arrecati agli enti o alle società stesse, alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme regolanti la materia.

Articolo 2.

(Termini per l'esercizio del controllo)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se l'ufficio non

ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro venti giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.».

Articolo 3.

(Sezioni riunite in sede non giurisdizionale)

1. Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è elevato a quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e quelle di cui agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, diverse dalle funzioni giurisdizionali. Le sezioni riunite sono presiedute dal presidente della Corte dei conti e sono composte per ciascuna delle dette funzioni da 34 magistrati, designati all'inizio di ogni anno sulla base di predeterminati criteri di graduale rotazione dal consiglio di presidenza, in modo che siano rappresentati tutti i settori di attività e tutte le qualifiche dei magistrati. Ove il magistrato nominato relatore dal presidente della Corte dei conti non sia compreso tra quelli assegnati alle sezioni riunite, questi integra ad ogni effetto il collegio per la questione su cui riferisce.

Articolo 4.

(Sezione controllo Stato)

1. Il comma 10 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dai seguenti:

«10. La sezione del controllo in adunanza generale è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo e deliberano con un numero minimo di quindici votanti.

10-bis. La sezione del controllo in adunanza generale stabilisce annualmente i programmi di attività e le materie di competenza dei collegi, nonchè i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.».

Articolo 5.

(Atti delle gestioni fuori bilancio)

1. All'articolo 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il termine di cui al comma 2 è di sei mesi in relazione agli atti adottati nell'ambito delle gestioni fuori bilancio di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Fino al decorso di detto termine, tali atti conservano comunque la loro efficacia.».

Articolo 6.

(Assegnazioni di ufficio)

1. Il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla data del 30 aprile 1996, successivamente alla quale si procede alle assegnazioni definitive. Le assegnazioni di ufficio non possono superare, in ogni caso, la durata di un anno.

Articolo 7.

(Referendari e primi referendari)

1. La disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continua ad applicarsi ai referendari e primi referendari della Corte dei conti in servizio alla data del 31 dicembre 1993 e non modifica l'ordine di anzianità del medesimo personale.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1995.

SCÀLFARO

DINI

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO